

ABBIAMO IL GIUDICE UNICO ANCHE IN PENALE

Dall'inizio dell'anno, con l'entrata in vigore della c.d. legge Carotti-Saraceni, è stato introdotto, anche in penale, il Giudice Unico (in composizione monocratica o collegiale).

Su tale legge il mio giudizio è meno negativo di quello espresso da altri colleghi in quanto ritengo che la stessa rappresenti un buon punto di riferimento per la riforma del sistema processuale penale.

Innanzitutto, va sottolineata positivamente l'introduzione di una norma di alta civiltà come quella che vieta la pubblicazione di persone private dalla libertà personale, riprese mentre le stesse si trovano sottoposte all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica.

Poi, va sottolineata l'introduzione di **norme tese ad una maggior parità fra difesa e accusa** (formazione del fascicolo del dibattimento in contraddittorio delle parti, possibilità che a tale fascicolo vengano acquisiti su concorde richiesta delle parti, oltre atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, anche la documentazione relativa alle attività di investigazione difensiva, norma questa che riconosce implicitamente il valore delle indagini difensive; obbligatorietà dell'udienza preliminare anche per il procedimento innanzi al G.U. in composizione monocratica, tranne che per quelli concernenti reati già di competenza pretorile), di **norme di maggior favore per l'imputato** (possibilità di accedere al rito abbreviato anche per reati che comportano la pena dell'ergastolo; innalzamento fino a lire un miliardo dell'entità della riparazione per ingiusta detenzione; niente condanna alle spese, niente applicazione di pene accessorie, estinzione del reato in cinque anni (delitto) o due anni (contravvenzione) e possibilità di godere, dopo tali termini, nuovamente della sospensione condizionale della pena nei procedimenti per decreto), di **norme tese ad una maggior tutela dell'imputato e ad una sua difesa più effettiva** (diritto dell'imputato e del suo difensore ad essere avvisato della conclusione delle indagini preliminari e facoltà di poter depositare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore; obbligo che nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto di citazione a giudizio l'enunciazione del fatto sia chiara e precisa; rinvio dell'udienza preliminare quando risulta che il difensore è impossibilitato a comparire per legittimo impedimento; possibilità del G.U.P. di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove reputate decisive ai fini di una sentenza di non luogo a procedere; possibilità del G.U.P. di concedere attenuanti ai fini di una pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato; possibilità dell'imputato di essere prosciolto dal G.U.P. anche quando gli elementi acquisiti a suo carico risultino insufficienti, contraddittori o comunque non ido-

nei a sostenere l'accusa in giudizio; possibilità dell'imputato, nel corso del dibattito in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione) e, infine, di **norme tese ad una maggiore efficienza della "macchina Giustizia"** (possibilità di procedere per decreto anche per reati perseguibili a querela, sempre che non vi sia opposizione della parte offesa; soppressione della relazione del Pubblico Ministero; possibilità di fissare una "udienza filtro").

Detto dei lati positivi della nuova legge non si può tacere dei lati negativi.

Innanzitutto dell'attribuzione al G.U., in composizione monocratica, di tutti quei reati puniti nel massimo con la pena non superiore a dieci anni e di quasi tutti i reati previsti dalla legge sugli stupefacenti.

Sarebbe stato preferibile che a tale Giudice venissero attribuiti solo i reati già di competenza dell'ex Pretore, anche se, a garanzia della sua preparazione professionale il legislatore ne ha prevista una partecipazione alle funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni.

Sarebbe stato auspicabile che, per l'esigenza di deflazionare il processo penale, si fosse portato fino a tre anni di reclusione il limite di pena per la richiesta di patteggiamento, con la previsione, nel caso che la sospensione condizionale della pena non fosse concedibile, del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, beneficio da concedersi direttamente dal Giudice del dibattimento.

Non è condivisibile, lo sbarramento posto per la richiesta di patteggiamento (udienza preliminare), traducendosi lo stesso in una limitazione del diritto di difesa.

Non è condivisibile il doppio termine previsto per la comparizione dell'imputato: sessanta giorni normalmente, quarantacinque in casi di urgenza, previo decreto motivato che la dichiara, decreto che potrà dar luogo a tutta una serie di impugnazioni sulla reale sussistenza e legittimità del presupposto.

In conclusione, la filosofia sottesa alla normativa sul G.U. penale è diretta a definire i procedimenti in sede extra-dibattimentale, essendo stati conferiti maggiori poteri al GUP e alle parti, tramite la modifica radicale del rito abbreviato, che assume, così, una centralità nel procedimento.

E tale centralità del rito abbreviato è accettabile solo, però, a condizione che il Legislatore, con sollecitudine, **e lo si sottolinea con forza**, assicuri la terzietà del Giudice, dandone la garanzia istituzionale con l'introduzione della separazione delle carriere fra Magistratura requirente e Magistratura giudicante.

Antonio Maria Galli

Bisogna costruire e non solo distruggere

Torniamo su un argomento già trattato: ad ogni inizio di anno giudiziario constatiamo che i Procuratori Generali nei loro discorsi tendono sempre di più a "copiarci", nel senso che stanno anche loro imboccando la strada che noi abbiamo imboccato da tanti anni nel denunciare apertamente e senza mezzi termini le disfunzioni della nostra giustizia.

Quando, all'inizio della ripubblicazione di D.R., cinque anni fa, allora con un certo coraggio, ci siamo azzardati di affermare che in Italia si stava entrando in un clima di "denegata giustizia" abbiamo suscitato, specie nell'ambito della magistratura, un coro di mugugni, di critiche, di richiami, di proteste, di saluti tolti; oggi invece anche i magistrati cominciano ad usare i nostri termini tanto criticati tempo fa, visto che l'andazzo generale è proprio quello da noi denunciato.

La giustizia che non funziona per la sua lentezza, perché è farraginoso, le sue norme sono complicate, perché c'è una spaventosa disorganizzazione nel suo ambito, è finalmente diventato l'argomento del giorno e, forse vantandoci un po', ritengo che, non tanto D.R., quanto tutta l'ASTAF e cioè la stampa forense in genere, abbia contribuito a trascinare la pubblica opinione ed i mass media verso questa triste realtà.

Oggi, dell'argomento, ne parlano tutti; i giornali, la radio, la televisione e tutti giù a criticare, ad elencare che cosa non funziona, a sottolineare che rischiamo di essere sbattuti fuori dall'Europa per ciò che riguarda il tema giustizia; anni ed anni di attesa per arrivare alla sentenza (che novità!), troppo condanne avanti la Corte Europea, troppi riti, troppe giustizie, sprechi di 15.000 miliardi nella Pubblica

Amministrazione; non si può andare avanti così!

Ma criticare è facile. Come anni fa tiravamo la cordata dei critici, così oggi diciamo BASTA!

Lasciamo le critiche agli altri e cerchiamo invece di cercare di ricostruire questo disastro "palazzaccio", che richiama tanto quello di Roma che da decine di anni è in restauro, ma rimane sempre transennato e pericolante.

E' evidente che gli stanziamenti per la giustizia sono troppo pochi, ma non basta aumentarli (e sarebbe, però, già molto! Speriamo ci si decida).

E' necessario, a nostro modestissimo avviso, intervenire sulla mentalità dell'apparato giudicante onde convincere chi amministra la giustizia che anche loro fanno semplicemente parte della macchina statale e non sono dei privilegiati; l'epoca di tangentopoli non è certo finita per ciò che c'è ancora da fare in quel campo, ma è finita sicuramente e definitivamente per la mentalità che si era creata in alcuni magistrati (per fortuna molto pochi) di essere i depositari del potere su tutti i campi dell'attività nazionale sia politica che commerciale o industriale.

Gli argomenti da sviscerare, approfondire e trattare sono tanti; vediamo alcuni solo a mò di esempio.

Separazione delle carriere

Rientra nel discorso appena fatto relativamente alla "mentalità"; non può un accusatore che ha svolto questo ruolo per oltre 20 anni diventare dall'oggi al domani un giudicante e dare tranquillità al cittadino; non possono centinaia e centinaia di processi essere lungamente ed attentamente vagliati onde evitare eccezioni di improcedibilità nel caso si dovesse scoprire che il giudice di oggi era il P.M. di ieri. Ci sarà un referendum sull'argomento: diamoci da fare!

Riti alternativi

E' un campo molto delicato da approfondire con estrema attenzione e nell'ambito del quale l'opera degli avvocati deve essere mantenuta in un ruolo di primaria importanza; ci portano via le separazioni consensuali, le esecuzioni, i fallimenti: adesso basta toglierli il lavoro! E' certamente necessario scremare la materia del contendere perché al giudice togato vengano rimesse solo le cause veramente importanti, cercando di risolvere le vertenze all'inizio senza ingolfare i Tribunali.

Controllo di produttività

Bisognerebbe tendere a legare la carriera dei magistrati alla loro produttività sottoponendo il loro lavoro ad un attento controllo e togliendo gli scatti automatici di carriera legati, come sono oggi, alla sola anzianità di servizio.

Le novità procedurali ed in punto diritto diventano sempre più numerose ed anche i magistrati devono dimostrare di esserne ben al corrente; dimostrino cioè che il loro aggiornamento è attento e continuo.

Ingresso dei magistrati onorari

Non è solo basandosi sull'apporto dei magistrati onorari che si risolvono i problemi della giustizia; si provveda con urgenza ad integrare gli organici scoperti dei togati e si aumenti sensibilmente il loro numero onde evitare i trasferimenti semestrali che coprono le mancanze in una sede, ma scoprono altre sedi; inutile stiracchiare la solita coperta troppo corta.

Adeguamento alla normativa europea

Maggior cura da parte di tutti, ma soprattutto del legislatore, per adeguare la nostra normativa a quella europea; ormai l'Europa è una realtà ed anche noi, per primi, dobbiamo convincerene se non vogliamo vederci superati dai nostri colleghi d'oltralpe.

Tanti altri sono i temi da approfondire ed aspettiamo i suggerimenti dei nostri lettori, ben più qualificati di noi, anche sui temi del giusto processo, dell'ordinamento professionale, del modo in cui la nostra professione va esercitata, sui costi e sul funzionamento di questa "disastrata" giustizia.

Il Direttore

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Comitato di Redazione: Pier Enzo Baruffi; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.

Collaboratori: Luciano Andreucci; Luca Bay; Ermanno Baldassarre; Ennio Bucci, Mario Giannetta; Dario Marchese; Paolo Monari; Franco Offredi; Ernesto Tucci.

N.B. Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

Questo numero è stato stampato in 2300 copie.

E' stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed a tutti i praticanti avvocati;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare l'indirizzo di qualcuno che lo leggerebbe volentieri ci scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

(chiuso in tipografia il 16.02.2000)

Che ne è dei vostri "talenti"?

Un mese fa ho inviato a tutti i colleghi delegati un fax con alcune riflessioni sul problema della designazione di eventuali rappresentanti della Cassa nei consigli di amministrazione delle società, in cui essa ha una significativa partecipazione azionaria, e su quello degli investimenti mobiliari e immobiliari.

Per il primo problema è stata chiesta la discussione nel prossimo Comitato, ma il presidente De Tilla ha già espresso un'indicazione molto interessante, sulla quale mi pare di poter esprimere un consenso di massima. Si vedrà cosa ne pensa il Comitato.

Il secondo problema, molto più complesso, verrà approfondito dalla Commissione Patrimonio, ma la sintesi con cui lo avevo proposto consiglia ora una più ampia esposizione. Anche perché ho avuto la sensazione che alcuni Delegati fossero giustamente perplessi di fronte a valutazioni non compiutamente motivate.

L'evolversi della economia nazionale ha determinato l'abbassamento della redditività dei titoli di Stato a livelli estremamente bassi. Dal che è derivata la inevitabile conseguente diminuzione della redditività del nostro patrimonio, prevalentemente impiegato in tale tipo di investimento.

Per poter mantenere rendite, che consentano di allontanare nel tempo il collassamento del nostro sistema retributivo, occorre entrare nel mercato degli investimenti azionari, più rischiosi, ma attualmente molto più remunerativi.

La Cassa, allora ente pubblico, ai tempi del presidente Fazio, aveva osato parecchio entrando nel mercato

azionario nonostante l'opposizione dei ministeri vigilanti. Si era acquisita una significativa partecipazione INA acquistando le azioni al momento della privatizzazione. La partecipazione aveva un significato strategico: avere a disposizione una compagnia assicuratrice di primaria importanza per poter varare iniziative sulla previdenza integrativa, sulla assistenza medica e sulle polizze per la respon-

sultato è stato condizionato dai troppi vincoli imposti dalla prudenza dei nostri amministratori e dalla fissazione di un "benchmark", che a detta di molti esperti (ma non tutti) determina un comportamento rinunciatorio dei gestori, tanto da impedire lo sfruttamento di situazioni favorevoli, ma che comportino qualche rischio in più.

Attualmente la Cassa ha acquistato direttamente titoli azionari in compari-

ti segnalati da qualificati consulenti nazionali e internazionali e nel 2000 intende estendere ulteriormente tali investimenti secondo un piano che prevede l'impiego del 45% delle somme disponibili pari a L. 360 miliardi.

Il programma è contenuto nel bilancio di previsione per il 2000, che è stato approvato a larga maggioranza dal Comitato dei Delegati, ma che ha visto votare contro o astenersi circa il 24% dei presenti. Io sono stato tra quelli che hanno espresso voto contrario, anche se con grande preoccupazione per le conseguenze di una manifestazione di dissenso così grave. Mi sembra necessario qualche chiarimento anche su questo punto.

Dichiaro qui con estrema tranquillità che l'investimento in capitali di rischio è assolutamente

necessario per conseguire una redditività del patrimonio, che compensi, almeno in parte, il calo degli interessi dei titoli di stato. Quello che contesto è l'entità troppo elevata delle risorse impegnate in un solo anno agli investimenti azionari nonché l'investimento diretto senza strumenti che attutiscano gli inevitabili rischi di tale tipo di attività finanziaria. Sono favo-



- Mon cher monsieur il m'est absolument impossible de plaider votre affaire... il vous
examine les pièces les plus importantes... (à part) les pièces de cent sous!

sabilità professionale. L'investimento ha dato ottimi risultati anche dal punto di vista patrimoniale, ma non era questo il fine che lo aveva determinato.

Successivamente si sono accese quattro gestioni patrimoniali autorizzate ad investire anche sul mercato azionario internazionale. I risultati sono stati in complesso discreti, ma non esaltanti considerato il favorevole momento delle Borse. Forse, e senza forse, il

“*Dei delitti e delle pene*”: *chi è l'autore?*

Scrisse Pietro Verri, in una delle numerose missive scambiate con il fratello minore Alessandro (e che sono una fonte dalla quale trarre, sia pure con la doverosa cautela, elementi di conoscenza utili a dipanare quel per così dire “giallo” che c’è dietro al saggio di Cesare Beccaria “*Dei Delitti e delle Pene*”) “...s’io fossi venuto a Parigi in trionfo come vi è venuto Beccaria, per un libro di cui il principio, il proseguimento, il fine, la pubblicazione e perfino la copiatura di mia mano sono effetti della mia instancabile amicizia, non avrei certamente trascurata occasione di far conoscere l’amico oscuro lasciato in Patria”. In sintesi la questione era nei seguenti termini. Alcune delle menti più vive dell’Illuminismo lombardo avevano dato vita alla “Accademia dei Pugni”, della quale gli elementi di spicco erano i fratelli Verri, Pietro e Alessandro. Furono essi che, apprezzando la genialità dell’intelletto del loro giovane e indolente amico, lo spinsero a scrivere in materia criminale sulla tortura e la pena di morte. Beccaria, che non resisteva ad applicarsi più di due ore di seguito, attraverso diurne discussioni con loro, ricavò quei argomenti che trattò nel suo libro il quale, da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, rileva una qual certa poca dimistichezza con tale disciplina. Del resto egli stesso, nel sollecitare un impiego di prestigio, aveva fatto presente al Cancelliere Kaunitz “Sono costretto a confessarle che io non ho mai potuto piegarmi agli studi forensi, ma ho fatto sempre la mia delizia di quelle scienze che appartengono alla regolazione e alla economia di uno Stato”. Certamente la sua vivissima intelligenza, la quantità enorme di letture che poteva vantare (aveva una biblioteca fornitissima e della quale si disfece nel 1777), gli permisero, attraverso gli spunti offertigli dai Verri e dalle idee dei “philosophes” francesi, quali Voltaire, Helvetius, Rousseau e tanti altri, di redarre, con sprazzi di vero genio, quello ineguagliabile opuscolo. In realtà è una trattazione più da “costituzionalista”, da filosofo del Diritto, da “padre fondatore” che da giurista “tout court”. Ma quando sull’onda di un tal successo fu invitato in Francia, ove fu accompagnato dal giovane Alessandro Verri, non ebbe mai a manifestare (e neppure in seguito), quella riconoscenza che pure avrebbe dovuto mostrare

nei confronti dei suoi amici (e anche parenti). Fu tale atteggiamento che innescò quei risentimenti, soprattutto da parte di Pietro il quale ne fece oggetto per tutta la vita di recriminazione e sarcasmo. Quest’ultimo accarezzò anche il proposito, mai attuato, di smascherarlo, dato che avrebbe potuto radunare tanti passi analoghi a quelli di Beccaria, nelle opere del Montesquieu, Helvetius, Voltaire e Grotius, da farlo apparire un plagiatore. Quando su incarico del Presidente del Supremo Consiglio dell’Economia, Carli, stese l’indice sommario degli

argomenti da svolgere nel corso di Economia alle Palatine (in concorrenza con il corso svolto alla Università di Pavia) prese molto dal libro del Cantillon “*Essai sur la nature du commerce*” da concretizzare un vero e proprio plagio. Tuttavia, ancora una volta, la sua genialità rifulse nella materia economica, che gli era più familiare, e Pasquale Villari, nella prefazione alle sue opere nel 1854, affermava che Beccaria, prima di Adamo Smith “aveva posto su basi più solide tale disciplina e che per primo aveva determinato quali sono le funzioni del capitale produttivo, e a notare la utilità della divisione del lavoro”. Questa stupefacente-speculativa, (e neppure i Verri misero mai in discussione la sua paternità del Trattato immortale) che della propria grandezza diede alcuni sprazzi, andò poi, con il passare del tempo, appiattendosi nella uniformità degli incarichi governativi, a ciò portato dalla sua indolente personalità, tentennate, pieno di complessi ed ubbie, talora ai limiti, secondo alcuni, della pusillanimità. Sferzanti sono i giudizi di Pietro Verri che lo definisce “volgarissimo” per via degli effluvi corporei che emanava e che gli amici dovevano subire nel palco a teatro. E aneddoti simili riferisce Alessandro che condivideva con lui le camere d’albergo durante il viaggio in Francia. Miserevoli risvolti di una grandissima figura che si appannò vieppiù nell’accaparramento della “roba”, in un egoismo inimmaginabile. Quando la prima moglie, Teresa, morì, (alla quale in vita era stato morbosamente attaccato pur sopportandone le infedeltà), nel giro di poche settimane convolvò a nuove nozze con Anna Barbo, migliorando la propria situazione patrimoniale.

Per non parlare delle liti giudiziarie che lo contrapposero, per motivi di interesse, persino alla propria figlia Giulia, madre di Alessandro Manzoni (generato peraltro da un altro fratello Verri, Giovanni, con il quale aveva ella una relazione). Beccaria aveva problemi di nevrosi, non poteva stare al buio da solo.

In una lettera del 21 giugno 1789, Pietro riferisce di come Cesare fosse svenuto, di notte, mentre leggeva, a causa di un grosso ragno caduto dal soffitto sul libro aperto.

Naturalmente questi risvolti, spesso non lontani dal pettegolezzo interessato dei Verri, non inficiano il valore dell’opera, la quale conta per quello che in essa c’è scritto e per quei principi che hanno costituito i cardini “del sentire moderno”, e indipendentemente dal fatto che Cesare e Paola Lombroso nel loro saggio “*La follia di Beccaria*” lo abbiano definito “un isterico-epilettico, spesso allucinato”. Ma “*Dei delitti e delle pene*” porta il suo imprimatur e il suo stile. E’ fuori dubbio tuttavia che fu un’opera redatta “a quattro mani” o, per usare un termine artistico, di “bottega”. Il prodotto di quello straordinario sodalizio degli illuministi lombardi che si realizzò nella “Accademia dei Pugni” e nel giornale “*Il Caffè*” sia pure per pochi, ma formidabili anni.

Luciano Andreucci



GIUDIZI STRANI: *sono proprio delle rarità?*

Non sono una collaboratrice fedele, caro Direttore, e lo riconosco, come capisco che Tu ti possa arrabbiare per i nostri cronici ritardi nel farTi avere i nostri pezzi, ma Tu ben sai quanto il nostro mestiere sia diventato onerosissimo, per incombenze, ammenicoli vari, corse da Via Borfuro in Piazza Dante, in Via Fornoni e fra qualche mese in Via S. Alessandro.

Tutto è diventato, poi, estremamente complicato ed incerto.

Per dirne una: una volta, se intimavi uno sfratto ed il conduttore non si opponeva con rigorose "eccezioni fondate su prova scritta" il Pretore emetteva "ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto".

"I gravi motivi in contrario" di cui all'art. 665 c.p.c. potevano determinare la non concessione dell'ordinanza in casi estremi e, comunque, previa documentazione.

Oggi, invece, chiedi lo sfratto per morosità di un esercizio commerciale e... trommo, trommo e cacchio, cacchio si presenta l'amministratore della s.r.l. (!) conduttrice che ti dice che, avendo avuto dei rigurgiti di fogna nell'appartamento, ha pensato bene di non pagare più i canoni

(!).

Gli dici: "ma Lei ha una prova di quanto afferma?"

Risponde: "ho scritto, ma nessuno risponde!" "Ha lo scritto?" (che pure non sarebbe la prova scritta che il legislatore vorrebbe ma ... poiché "mala tempora curunt"...) "Non ho nulla" risponde il trommo!

E che ti fa il nostro giudice adito? Ma, oh bella, sente ancora l's.r.l. non sazio della verbalizzazione del locatore e interroga il trommo con domande/risposte! Ma siccome appiglio non c'è ed il difensore del locatore chiede che venga emessa l'ordinanza, ex art. 665 c.p.c., con fare perplesso il giudice si riserva.

E che decide mai, sciogliendo l'arcano, il giudice?

Decide che non concede l'ordinanza, perché non è necessaria la prova scritta, anzi il bla-bla della conduttrice s.r.l. costituisce "opposizione in ordine al godimento effettivo dell'immobile... eccependo inadempiamento al rispetto dei propri obblighi... ex art. 1575 e 1576 c.c."

Cosicché, vista la lettura dell'art. 665 c.p.c. ed "il fermento - pur orale n.d.r.! - a prova documentale di cui al verbale e la

prevista assenza (n.d.r. udite, udite) normativamente giustificata di difesa tecnica da parte dell'intimato, ex art. 660/6 c.p.c., da raccordarsi evidentemente con il vaglio di cui all'art. 665 c.p.c. e con la natura cautelare del provvedimento de quo,

p.q.m.

rigetta l'istanza... dispone il mutamento del rito speciale in rito locativo... con termine a parte attrice fino a venti giorni prima dell'udienza per l'integrazione degli atti".

Ed ecco che io mi ritrovo - come tanti altri colleghi... - non tanto a dire al cliente che, nonostante non percepisca l'affitto di un immobile commerciale dall'inizio del '99, ne riparlamo a fine causa, ma a scrivere una memoria di perentorie integrazioni istruttorie senza sapere che diavolo avrà da sostenere la "difesa tecnica" dell'opponente/attore, non ancora esistente.

Questo è un esempio minimo del nostro lavorare vorticosamente... a vuoto, con perdita di tempo... clienti (se non fosse che siamo tutti sulla stessa barca) e soldi!

Nunzia Coppola Lodi

revole agli investimenti diretti soltanto per quelli strategici. Per tutto il resto ritengo indispensabile muoversi su due fronti: fondi di investimento e gestioni patrimoniali.

Per i primi si possono prendere in considerazione quelli bilanciati con una modulazione più o meno accentuata della quota azionaria. Per le seconde occorre aumentarne il numero provvedendo ad allentare un poco le redini sui vincoli e, ma qui posso sbagliare, cercando di non atrofizzarle con l'imposizione di un "benchmark".

A questo punto è necessario accennare brevemente agli investimenti immobiliari, ai quali il bilancio preventivo assegna un misero 5% delle disponibilità, pari a una quarantina di miliardi.

Ho sempre sostenuto la necessità di impiegare una parte delle nostre risorse per l'acquisto di immobili, trovando una opposizione netta e per me inspiegabile da parte di Maurizio De Tilla. Ci sono stati offerti bellissimi immobili (poi acquisiti da altre Casse) con redditività superiori all'8%. Non se ne è fatto nulla, rinunciando così a dare consistenza reale ad un patrimonio che continua ad essere

costituito in massima parte da titoli di stato, che non hanno più neppure consistenza cartacea, ridotti come sono a puri segnali elettronici.

In ogni caso si rende necessario che almeno il poco messo a disposizione venga impegnato quest'anno nell'acquisto di qualche immobile di media consistenza e con alto reddito garantito. Si possono ancora sfruttare buone occasioni anche se le previsioni degli esperti danno i prezzi in aumento considerevole.

Per concludere mi sembra giusto aggiungere che la Cassa soffre di una crisi di floridezza e che i problemi che ci assillano sono quelli inevitabili di chi deve impiegare le proprie sostanze non per pagare i debiti, ma per incrementare il proprio patrimonio. Qualcuno potrebbe dire che non sono questi i problemi di cui ci si deve preoccupare. Dimenticherebbe che i soldi non sono nostri e che nella parabola dei talenti il servo troppo prudente viene punito severamente.

Carlo Dolci

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Incidente stradale. Il Giudice di Pace decide al 50% e, poiché i danni delle due parti si equivalgono, li compensa e compensa le spese. Decisione imbarazzante, come si vede, poiché non tiene conto delle Assicurazioni, che potrebbero lucrare ingiustamente. Il Giudice avrebbe dovuto dire: Tu paghi il 50% alla controparte e la controparte paga il 50% a te. Che fare ora? Perplexità. Si proverà a scrivere alle Assicurazioni. Si farà appello o causa nuova?

Certi Goa sono avvocati frustrati. Uno di questi ha espulso in malo modo una sig.ra francese, parte in una causetta da nulla, che, giunta da Parigi a Bergamo, stava assistendo ad una prova. Non era il caso. Evidentemente il Goa nel suo subcosciente pativa da tempo la virulenza di un Giudice che aveva trattato in tal modo una sua cliente e ora, montato in cattedra, si è sentito in dovere di attuare in rivalsa la villania subita.

Alla professione legale si accede da troppe scuole poco qualificanti. E' anche per ciò che la nostra professione sta scadendo. L'italiano di certe difese è quello che è. Non si pretende certo un linguaggio aulico, ma almeno il rispetto della grammatica, che certi giovani sembrano ignorare.

Leggo vecchie comparse di vecchi avvocati ormai scomparsi. Non c'è che dire. Erano scritte bene. Con argomenti chiari e citazioni latine. Oggi non ci si aspetta questo. Ma almeno la grammatica... Un corretto italiano penso che sia il minimo che si debba richiedere a un laureato.

Le sentenze, l'ho già detto e sono sempre più convinto, sono talvolta troppo lunghe. Certo, la sintesi è difficile. Ma così proprio non va. A fronte di due comparse conclusionali molto stringate, un Giudice ha risposto con una decisione di 40 pagine. Confesso che non l'ho nemmeno letta.

Ho trovato tra gli incartamenti dello Studio una sentenza degli anni '40. Il Tribunale, con una terza tesi, scovata evidentemente dal Relatore, aveva dato torto ad entrambe le parti. L'abbiamo commentata con una risata, tanto ci è parsa assurda. Non immaginiamo però come sarà stata accolta a suo tempo. Certo è che i Giudici anche nel passato hanno fatto bei disastri...

C'erano però degli appelli. Abbastanza veloci. Oggi invece...

I rapporti con i Giudici un tempo erano nettamente migliori. Si era quasi amici, e si usciva spesso a cena insieme. Oggi un Giudice rifiuta anche una caramella, perché teme di essere tacciato di collusione con l'avvocato. Il ridicolo talvolta uccide più del venticello della calunnia.

Un collega mi ha detto: Ora che tutte le cause sono state assegnate ai Goa, i Giudici Togati che fanno? Non trovo la risposta.

I Goa. Mi era sembrata una soluzione discreta. Ora sono dell'avviso che i Goa sono una calamità. Potrei fare considerazioni spiacevoli. Ve le risparmio. Ma almeno lasciate-mi la mia idea. Ci voleva e ci vuole ben altro per raddrizzare la Giustizia!

Le esecuzioni mobiliari. Altra calamità. Possibile che l'Ufficiale Giudiziario trovi sempre la porta sbarrata e che, non essendo munito di grimaldello, rinvii sempre sine die? Proporrei, non ci vuole poi mica tanto, di assegnare agli Ufficiali Giudiziari chiavi, chiavistelli, passpartout e, occorrendo, una piccola bomba dirompente. Potrebbe almeno accedere. Sarebbe poco, ma, per gli effetti psicologici, già qualcosa.

E poi, ritorno sull'argomento, la prigione per debiti. Pochi giorni, ma la prigione. Con telefono e televisore, ma la prigione. Sarebbe una soluzione che potrebbe aiutare l'economia nazionale.

Non esagerare, mi dice il mio amico Battista. Ma io esagero. Altrimenti che idee a rovescio sarebbero le mie?

Vi auguro buon millennio.

SUITE BERGAMASQUE OPUS 14

1-Prelude

Dai giornali del 25 gennaio 2000 un estratto del Borrelli-pensiero: "E' abbastanza singolare che i politici, la classe politica, che è stata essa destinataria e spesso protagonista di questi fenomeni di finanziamento illecito dietro il quale vi era la corruzione, istituisca una commissione per appurare ciò che essi politici perfettamente sanno o non possono non sapere".

Il Debussy-pensiero, con la stessa improntitudine, potrebbe esprimersi così: "E' abbastanza singolare che i magistrati, che sono stati spesso protagonisti del malfunzionamento della giustizia sia per la scarsa affezione al lavoro sia per la precaria capacità organizzativa, pretendano di essere giudicati per le loro piccole o gravi mancanze soltanto dal CSM, composto in prevalenza da loro colleghi, i quali non possono non sapere che se la giustizia non funziona la responsabilità principale non può non essere di coloro che la applicano nei Tribunali e la dirigono dal Ministro della Giustizia".

2-Menuet

Scrivo nel giorno degli innamorati e non posso esimermi dal ricordare che l'amore o i suoi distorti dintorni hanno determinato, proprio in questi giorni, la strage di Cesana, lo sgozzamento di Luzzana e l'assassino di Palermo.

L'amore non è pace e non genera tranquillità. E' conflitto e tensione. Qualche volta è morte.

3-Clair de lune

A proposito del delitto di Palermo e degli altri fatti di sangue ad opera di delinquenti condannati per omicidio, anche plurimo, il libertà per vari motivi leggo sui giornali: l'on Pisapia di Rifondazione Comunista ha dichiarato: "... è stupefacente e desolante constatare le inesattezze e, in alcuni casi, le vere e proprie falsità contenute nelle dichiarazioni rilasciate da autorevoli magistrati e da esponenti politici, che dovrebbero conoscere le leggi o quantomeno, prima di rilasciare dichiarazioni, andarsene a leggere"; il Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Grasso, ha affermato che la scarcerazione di Salvatore Longo (l'omicida di Palermo) sarebbe stata resa possibile dalla legge Simeone;

Pisapia: "Peccato che la legge Simeone non abbia niente a che vedere con l'istituto della liberazione anticipata, di cui parla il procuratore e che riguarda il caso di Palermo. Sempre Grasso, dopo aver affermato, contrariamente a quanto prevede la legge Gozzini, che questa "non distingue tra tipi di reato" sorvola sul fatto che proprio la magistratura di Palermo, ben prima della condanna definitiva, aveva concesso a tale imputato gli arresti domiciliari, ritenendolo, quindi, non socialmente pericoloso". "E che dire - è sempre Pisapia che esterna - del ministro di polizia Bianco, che non conosce nemmeno le leggi di cui parla? Basti pensare che, di fronte agli ultimi accadimenti milanesi, ha sostenuto che la responsabilità era della legge Gozzini, mentre Concardi (n.d.r. auto-

re di sette omicidi) era libero sulla base delle norme introdotte dalla legge sui collaboratori di giustizia". "Dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di numerosi imputati condannati in primo grado all'ergastolo, Bianco ha proposto l'esecutività della sentenza di secondo grado e ha indicato, come rimedio per evitare la scarcerazione prima della sentenza definitiva di che ha commesso gravi reati, una norma da inserire nel codice, che preveda, in caso di pericolosità sociale o di pericolo di fuga, la possibilità del giudice di primo grado o d'appello di emettere con la sentenza di condanna un nuovo mandato di cattura, dimenticando che tale norma già esiste nel codice... Il problema non è quello di modificare in maniera schizofrenica l'attuale impianto legislativo, ma quello di applicare e far applicare correttamente le leggi già esistenti".

Chi applica? Chi deve far applicare? Chi punisce chi non applica o applica male?

4-Passepiéd

Convegno CIDAS a Torino, il presidente della Corte d'Assise di Venezia, dott. Luigi Lanza: "Se si prende atto del numero totale dei giudici impegnati nel settore penale, si scopre che ogni anno ognuno di loro riesce mediamente a portare "concretamente" in carcere una persona e mezzo o due, al massimo".

C.V.D.

*Saint-Germain-en-Laye, 14 febbraio 2000
Claude Debussy*

Forse non tutti sanno che...

L'esito delle recenti elezioni per il rinnovo del locale Consiglio dell'Ordine è stato accolto, da più parti, come una sconfitta del Sindacato Provinciale Forense.

Mi si permettano alcune osservazioni a riguardo.

Anzitutto, visti gli eletti, ne esce vittorioso il foro bergamasco, che potrà contare, nell'espletamento degli affari istituzionali del Consiglio, su colleghi competenti, seri ed affidabili.

Inoltre, dalla competizione elettorale, emerge un dato significativo: tutte le associazioni professionali, che hanno dato il loro contributo indicano i loro iscritti eleggibili, hanno ottenuto il risultato sperato.

Per quanto riguarda il Sindacato Provinciale Forense, la riconferma degli uscenti e l'ingresso di un quinto iscritto.

Ma c'è di più.

Infatti, è innegabile che la concorrenza fra più liste abbia impegnato la base e i gruppi dirigenti delle associazioni locali, alzando la qualità del dibattito interno, a tutto vantaggio del risultato e delle trasparenza esterna.

Se vogliamo riconoscere un merito, almeno storico, ciò lo si deve al Sindacato, che da anni partecipa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio ed il cui esempio è stato seguito da molti con entusiasmo, permettendo (finalmente) un sempre maggior coinvolgimento per le vicende del nostro Ordine.

Vi è da aggiungere che la partecipazione alle elezioni è un importante atto politico, ma non è l'unico scopo ed obiettivo che il

Sindacato persegue.

Le finalità del Sindacato Provinciale Forense prescindono dalla composizione del Consiglio dell'Ordine perché quest'ultimo ha compiti istituzionali previsti dalla legge, mentre un'associazione ha natura e finalità tipicamente diverse, spesso politiche.

Se l'attività del Sindacato Provinciale Forense si limitasse alla partecipazione dell'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine verrebbe meno a quel ruolo riconosciuto che la nostra associazione ha acquisito nei confronti della categoria e vanificherebbe quel patrimonio culturale e politico da sempre messo a disposizione di tutti gli avvocati per cercare unità di intenti e risultati a solo beneficio dell'avvocatura.

Ecco perché l'apporto dei nostri iscritti e componenti del Consiglio dell'Ordine, uno o cinque che siano, avrà la medesima valenza di tutti gli altri, nell'ottica di un contributo unitario e significativo, al di là delle diversità di nomi e di provenienze.

Per chi non avesse ancora capito, solo l'interesse dell'avvocatura deve prevalere, perché determinati incarichi istituzionali si ricoprono unicamente per tale scopo.

Parlare, pertanto, di sconfitta in queste elezioni è improprio ed impreciso perché si potrebbe parlare di sconfitta, anche del foro bergamasco, solo laddove il Consiglio non annoverasse fra i suoi componenti alcun iscritto al Sindacato. Così non è!

Paolo Monari

L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità della quale la poesia è massima espressione".

(M.G.)

Trittico

Poesia-prosa:

intreccia immaginifico, ritmo, raziocinio aggiungendo il discorsivo

La carrera

Alti i muri e lunghi che si estendono
ai lati di una "carrera" che si snoda
per chilometri verso ovest,
rettifilo con marciapiedi, crocevie, semafori.
Muri alti con finestre e balconi:
grigi, color mattone, gialli, rosa
con tetti rossi su cui emergono i camini
con fili bianchi di fumo che si elevano lenti,
al cielo tesi a dissolversi.

E qui il narratore cessa di narrare
ma non cessa la "carrera" che più si riempie di automobili veloci:
piccole, grandi, snelle, bombate: dai mille colori.
Esse hanno alla guida
uomini che sembrano pazzi dagli occhi pazzi
che inseguono sogni lungo la "carrera",
oltre la curva, oppure oltre...
sino agli altri rettifili.

Continua la "carrera" a snodarsi indifferente
con il suo nastro nero di asfalto,
con il ruomo che sommerge il silenzio:
l'eco del vento, il frusciare del fogliame,
con accanto il fiume e l'aria

impietosa carica di smog.

Il re è il re

Il re è incoronato,
ha la corona sul capo e la corona è d'oro.
Il re è il re.

Il re ha il panfilo reale,
naviga sui fiumi e nei mari,
visita gli altri re.

Il re è il re.

Il re ama la regina
che ama il re.

Vorrei essere il re
che ama la regina
ed un pane fragrante,
condito di olio di olive
colte con le mie mani
nel mio oliveto antico.

Ma il re non coglie le olive!

Confessione

La prepotenza è squilibrio del vero a favore di un autore che nell'uomo libero genera senso di ingiustizia e di guerra.

Il ruolo del vento è solo,
con quello delle piante, che rivendicano l'ossigeno.

Il ruolo delle rose, dei tigli, del basilico
è quello di dare divina la gioia,
con l'intenso profumo.

Il ruolo di me è quello di dire ai simili le ragioni
sicché l'esistere abbia concerto nelle pacifiche convivenze;
ma quando il mio scudo soccombe,
dinanzi all'intolleranza, alla illibertà,
l'assurdo di me non è la pazzia
ma la fatica ad allontanare l'impeto della guerra.

Mario Giannetta

SINDACALISMO E CLASSE FORENSE

- LA CERTEZZA -

La "certezza" è cosa molto importante perché ha predisposizione al meglio, specie se protetta e desiderata.

La "certezza del diritto" è maggiormente preziosa perché primaria per la Società civile in quanto rappresentativa del progresso a cui segue lo "Stato di diritto".

Tutto questo è valenza di cui il nostro Paese porta vanto, orgoglio, tradizione, riconoscimento da parte dei Paesi Europei che hanno attinto e attingono alla cultura giuridica.

Dalle recenti relazioni dei Procuratori Generali, svolte in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, si è appreso, per la prima volta solennemente, la denuncia di un esistente deterioramento della "certezza del diritto" a causa della iperproduzione legislativa non chiara, contraddittoria, a volte confusa.

Certamente gli avvocati che vi si impattano, ne sanno di più ma non

l'avvocatura. Questa poco apprende dalla "crisi della giustizia" che si arricchisce di altri tasselli.

In un mio scritto, pubblicato su questo periodico, ebbi a dire che noi avvocati dobbiamo liberarci, nel quotidiano vissuto, dalle inefficienze del "servizio giustizia", cosa che porta via tempo, sottratto al vero nostro impegno che è quello della "scrivania" ossia, dello scrivere, ricercare, studiare, difendere avanti i Tribunali che giudicano, incombenza loro propria.

Tutto questo non deve sfuggire al nostro Sindacalismo, anzi, si deve intensificare l'impegno delle attenzioni.

Occorre intensificare insomma, la operatività sindacale che aggiunga qualcosa all'esistente, perché si elevi verso le fonti che angustiano onde porvi riparo.

Queste hanno genesi nella cospicua inerzia politica, nella inidoneità a trattare i problemi dell'amministrazione

giudiziaria dinanzi a cui vanno poste decise le posizioni per non più subire. A questo fine sono indispensabili gli indirizzi sindacali diretti ad informare, più esaustivamente, le assemblee forensi di base perché più forte sia il loro sostegno e gli stimoli estensibili alla Organizzazione Unitaria dell'Avvocatura - O.U.A. -, appositamente creata per l'operatività politica. Certamente tutto ciò, è solidale con le denunce dei Procuratori Generali a cui deve affiancarsi la nostra sensibilità di sindacalisti, di cittadini, di difensori, di legittimi portatori del diritto alla efficienza del pubblico ufficio, ex art. 97 della Carta costituzionale.

Il contrario? E' offesa alla "certezza del diritto" ed a noi stessi, disordine, gravissima disfunzione da troppo tempo esistente e che deve cessare.

Mario Giannetta

NOVITA' LEGISLATIVE

a cura dell'Avv. Marco Valerio Santonocito

1) Dlgo 4.8.99 n. 359 (G.U. 19.10.99 n. 246)

Norme sulla sicurezza nei posti di lavoro.

2) Decr. Min. Finanze 24.9.99 n. 367 (G.U. 22.10.99 n. 249)

Modalità di rimborso dell'ICI

3) Provved. Garante Privacy 29.9.99 n. 1/99 (G.U. 2.10.99 n. 232)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali dei propri dipendenti da parte dei datori di lavoro.

4) Provved. Garante Privacy 29.9.99 n. 4/99 (G.U. 2.10.99 n. 232)

Autorizzazione al trattamento dati personali dei propri clienti da parte dei liberi professionisti, avvocati inclusi.
N.B.: Si consiglia di inserire nei mandati a margine

"anche ai sensi dell'art. 10 L. 675/96".

5) D.L. 2.11.99 n. 391 (G.U. 3.11.99 n. 258)

Multe Codice Strada: A) Gli ausiliari del traffico possono far rimuovere gli autoveicoli ed i loro verbali hanno fede privilegiata; B) I Prefetti hanno 180 gg. per decidere i ricorsi.

6) L. 12.11.99 n. 424 (G.U. 16.11.99 n. 269)

Norme per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

7) Sent. Corte Cost. 23.11.99 n. 432 (G.U. - 1° S.S. 1.12.99 n. 48)

Pensioni INPS: illegittimo il mancato calcolo anche dei versamenti volontari versati dopo il raggiungimento dell'anzianità minima contributiva obbligatoria.

Intervista al Questore di

Facendo seguito alle interviste che gentilmente ci ha concesso il Presidente del Tribunale dottor Bitto, abbiamo deciso di continuare le nostre conversazioni incontrando il Questore dottor Presenti che ci ha accolto con estrema cortesia, dedicandoci il Suo tempo prezioso e rispondendo diffusamente alle nostre domande.

Desidereremmo proseguire questi colloqui con le maggiori autorità bergamasche (Prefetto, Sindaco, Procuratore della Repubblica ecc.) e ci auguriamo di ottenere la stessa collaborazione e cortesia che sino ad ora ci hanno riservato il nostro Presidente del Tribunale ed il Questore.

Siamo certi che questi scambi di opinioni interessino molto ai nostri lettori ed alla classe forense bergamasca.

Il Direttore

1) Come è stato il suo primo impatto con la realtà Bergamasca? Mi potrebbe indicare quali sono state le maggiori difficoltà organizzative riscontrate?

Il mio impatto con i cittadini bergamaschi è stato sin dall'inizio senz'altro positivo, facilitato dal fatto che i medesimi da sempre hanno manifestato, nei confronti delle Forze dell'Ordine, uno spirito collaborativo; ho infatti appurato ed apprezzato la loro piena consapevolezza nei propri diritti e la loro volontà di collaborare con le Istituzioni.

La maggiore difficoltà organizzativa, che si è da subito resa evidente, riguarda invece l'efficace messa a punto della strategia, per maggiormente soddisfare le istanze dei cittadini, i quali sono, per me, "gli azionisti" dell'impresa pubblica diretta a "produrre" sicurezza, della quale per il ruolo che rivesto sono pro-tempore amministratore delegato.

2) Quale è, dal Suo punto di vista, il grado di coordinamento delle Forze dell'Ordine nella nostra provincia?

In provincia di Bergamo, il grado di coordinamento tra le Forze di Polizia è senza dubbio ottimale. Il merito va innanzitutto scritto all'eccellente azione di impulso del Prefetto, come pure agli ottimali rapporti intercorrenti fra i vari responsabili delle Forze di Polizia, tra i quali non ci sono soltanto legami istituzionali ma anche, e soprattutto, sentimenti di stima reciproci e autentici.

Mi piace nel merito sottolineare la parola d'ordine alla quale tutti noi crediamo: "nessuna sovrapposizione nel controllo del territorio, nessuna duplicazione d'indagine e nessuna zona d'ombra".

Finché questo assunto verrà fedelmente rispettato ed attuato il vantaggio per i cittadini orobici sarà senz'altro positivo e gli unici a rimetterci saranno coloro i quali vivono all'esterno della legge.

3) Come sono cambiati, se sono cambiati, i rapporti tra cittadini e Polizia e quali sono le maggiori richieste che quotidianamente a voi provengono dagli stessi?

I rapporti con i cittadini, nel corso degli ultimi anni, e mi riferisco al momento in cui mi sono insediato alla Questura di Bergamo, hanno registrato una evoluzione in positivo. Premetto che l'esigenza di sicurezza, particolarmente sentita fra la popolazione, ha avvicinato ancora di più le Forze dell'Ordine alla cittadinanza e questo mi conforta perché costantemente ho avuto modo di notare quanta fiducia ci sia nelle istituzioni.

4) La cittadinanza da anni lamenta il degrado della stazione delle Autolinee; mi potrebbe indicare come si è cercato

di risolvere il delicato problema e perché sinora non si è giunti ad una soluzione?

Al momento del mio arrivo a Bergamo mi furono presentati, dalle varie Autorità cittadine che ho incontrato, i problemi che maggiormente attanagliavano la cittadinanza ed in particolare: "quello relativo lo spaccio di stupefacenti nella stazione delle autolinee, la presenza in alcune zone della città di movimenti sospetti, ed infine la questione dell'ordine pubblico nel corso dei vari incontri di calcio".

A tutte queste istanze è stata data una adeguata risposta, seppur diluita nel tempo, sicché il problema degrado della stazione, in seguito agli innumerevoli arresti, è stato risolto in maniera quasi definitiva e la mappatura degli spostamenti della criminalità in città, attraverso i periodici interventi, è stata costantemente aggiornata e combattuta. Per quanto riguarda invece la questione delle tifoserie si è attuata una strategia di natura preventiva e repressiva cercando anche il dialogo con i sostenitori più accesi. Il risultato è stato positivo, in quanto non si sono più ripetuti gli episodi negativi presenti negli anni passati.

5) Considerato che ultimamente si assiste ad un crescente bisogno di maggior sicurezza, relativamente al fenomeno della criminalità, come intende fronteggiare il problema?

Premetto, opponendomi a quanto solitamente qualcuno sostiene, che non è vero che extra comunitario equivalga necessariamente a criminalità, atteso che abbiano 25.000 extra comunitari regolari inseriti nel territorio, i quali lavorano producono e contribuiscono al benessere sociale della nostra provincia; tuttavia non posso negare che parecchia manovalanza della delinquenza proviene dall'immigrazione clandestina. Infatti molti extracomunitari clandestini per mantenersi sono dediti allo spaccio di stupefacenti ovvero compiono una serie di reati legati al mondo della prostituzione. L'unica strategia vincente è la prevenzione, attuabile con l'ausilio di uomini e mezzi delle Forze di Polizia su strada, i quali oltre a assicurare la "visibilità" delle istituzioni sul territorio, e quindi fungere da deterrente, tendono ad instaurare un più stretto rapporto di conoscenza e frequentazione con i cittadini al fine di approntare i rimedi più opportuni per scongiurare il radicamento della malavita sul territorio.

6) Sempre in ordine alla crescente necessità di sicurezza, cosa pensa della eventuale creazione della figura del vigile di quartiere?

Per quanto attiene a questa esigenza sentita dai cittadini, ritengo senz'altro positiva la creazione di un vigile di quartiere, in quanto la Polizia Municipale, in aggiunta alla quasi esclusiva attività sanzionatoria, potrà dare una ulteriore tempestiva risposta alle problematiche dei cittadini.

7) In seguito alla Sua esperienza di Questore ci potrebbe indicare come si sta evolvendo e quali mutamenti ha subito, nel corso di questi ultimi anni, la criminalità organizzata?

Per quanto riguarda la realtà bergamasca si evidenzia che una criminalità organizzata comunemente detta non esiste e mi auguro che in proposito le forze di Polizia facciano in modo che anche in futuro tale fenomeno non si radichi nel territorio. Ciò non significa però che Bergamo e la bergamasca sono un'isola felice, in quanto bande criminali con basi in città limitrofe hanno da tempo allungato i propri interessi proprio in questo territorio, che essendo ricco è appetibile agli interessi

Bergamo Dott. PRESENTI

a cura di **Corrado Centurelli**

"di cosca". Quello che ha scatenato maggior allarme nel comprensorio orobico è stata la perpetrazione di alcune tipologie di reati prima misconosciuti, i quali rappresentano il portato di una logica e di una cultura di altri paesi: "l'omicidio perpetuato per il controllo della prostituzione, come di fatto è avvenuto ad Osio Sotto, l'omicidio per il controllo del traffico degli stupefacenti o per furto, come è avvenuto a Treviglio. Tali avvenimenti suscitano notevole allarme nell'opinione pubblica perché ci si trova davanti a qualcosa di nuovo, che le Forze di Polizia, per tutta risposta, stanno efficacemente e con sempre maggior impegno fronteggiando. Si evidenzia che questo nuovo tipo di criminalità è ben lungi dall'essere comunemente organizzato, in quanto le bande che agiscono nel territorio non sono unite fra loro; per questo motivo al fine di un'efficace risposta a tale fenomeno criminale, si chiede anche al cittadino di alzare la soglia di attenzione, attuando sistemi di difesa attivi e passivi: utilizzazione di sistemi di allarme, di porte blindate, di grate alle finestre, ma soprattutto una maggiore attenzione anche all'esterno, segnalando tempestivamente alle Forze dell'Ordine (112, 113) la presenza di persone o cose sospette. Sottolineo che è meglio un intervento inutile, in seguito ad un falso allarme, che nessun intervento.



8) Quale è il reato maggiormente ricorrente nella nostra provincia?

E' il furto, che in genere va da quello su auto, al furto di auto, nonché al furto in appartamento. Molti di questi reati sono legati al fenomeno della tossicodipendenza, poiché tale stato crea il bisogno della dose giornaliera e di conseguenza l'esigenza di procurarsi denaro. Questo reato è fra quelli che suscita maggior allarme nei cittadini, per questo la Polizia di Stato ha attuato, e continua ad attuare, una precisa strategia diretta a venire incontro alle varie richieste della gente.

9) L'attuale capo dei Vigili Urbani si porta con sé un bagaglio di esperienze maturate nella Polizia, ritiene che questo sia un vantaggio per la popolazione?

Quando il Sindaco Cesare Veneziani mi chiese la disponibilità del Vice Questore Cargnelli per il comando della Polizia Municipale risposi, senza indugio, che questa sarebbe stata una notevole perdita per la Polizia di Stato, tuttavia, avendo a cuore il benessere della città, ho dato il mio nulla - osta, giacché l'inserimento del funzionario al vertice dell'organizzazione Municipale di Polizia avrebbe dato sicuramente un impulso positivo ed innovativo ai Poliziotti Urbani, a tutto vantaggio della popolazione.

10) Essendo notorio che per prassi il Questore, come pure il Prefetto, periodicamente vengano sostituiti per essere assegnati ad altre destinazioni, ritiene proficua questa abitudine ovvero dannosa per la lotta alla criminalità in un determinato territorio e per l'intesa interforze?

Solitamente il Prefetto è il responsabile politico del coordinamento delle Forze di Polizia in ambito Provinciale, il Questore è invece il responsabile operativo dell'ordine e della sicurezza pubblica; entrambi svolgono un ruolo essenziale per la tranquillità della cittadinanza, tuttavia non ritengo che gli spostamenti periodici possano incidere negativamente nella struttura consolidata dalle Forze di polizia, anzi, ritengo vero il contrario, giacché i vertici rinnovati portano solitamente un bagaglio di esperienza nuova da aggiungere a quella precedentemente maturata in quella sede.

11) Ci potrebbe elencare alcuni successi realizzati negli ultimi anni dalle Forze dell'Ordine?

I maggiori successi realizzati dalla Polizia di Stato negli ultimi anni sono legati alla lotta al traffico e allo spaccio degli stupefacenti. In seguito a tali interventi abbiamo registrato una notevole diminuzione del fenomeno; altri successi si sono riscontrati nel campo della lotta allo sfruttamento all'induzione e al favoreggiamento della prostituzione, come pure contro la riduzione in schiavitù di molte ragazze, introdotte clandestinamente nel nostro Stato. Tali operazioni hanno portato all'arresto degli sfruttatori e al conseguente accompagnamento alla frontiera di decine di extracomunitarie. L'ultima operazione si è svolta 24 ore fa sulla Villa d'Almé-Dalmine, anche questa volta abbiamo provveduto all'accompagnamento coattivo in frontiera delle prostitute individuate. Vorrei segnalare inoltre il considerevole successo realizzato pochi giorni or sono, che ci ha portato a sgominare una delle bande che da tempo si dedicava alla rapina delle mercedes, composta prevalentemente dalla bassa manovalanza criminale, i cui componenti sono manovalanze criminali, i cui componenti, di etnia albanese, si spostavano da Milano nel territorio bergamasco per compiere le varie rapine. Purtroppo altre bande tuttora operano nella nostra regione, tuttavia l'individuazione dei basisti e dei committenti ha inferto ad esse un notevole colpo.

12) Alla luce dell'ormai Sua lunga presenza a Bergamo cosa ne pensa della classe forense bergamasca?

Appena arrivato a Bergamo una delle prime visite è stata da me doverosamente effettuata al Presidente dell'Ordine Forense, che per l'occasione, aveva riunito il Consiglio Direttivo; questa è stata per me un'esperienza gratificante ed istruttiva, in quanto ho avuto modo ancora una volta di notare come la professione dell'avvocato porti ad avere una visione degli accadimenti positivi e negativi della realtà in qualche modo molto vicina a quella dell'operatore di Pubblica Sicurezza. Il rapporto con la classe forense continua ad essere tuttora positivo e devo dire che per la Polizia di Stato tale relazione è sicuramente molto utile.

La pagina del Comitato Praticanti

ARTICOLO 26 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Purtroppo, ad oggi, in relazione ai quesiti posti sull'art. 26 del codice deontologico forense, non sono pervenute né le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, né quelle del Presidente della Camera Penale.

In particolare, per quanto concerne l'opinione del Consiglio dell'Ordine, organo istituzionale deputato al controllo della pratica, il mancato riscontro non può non dispiacere ai praticanti che speravano di trovare conforto rispetto alla problematica della pratica fittizia.

LO IUS POSTULANDI DEL PRATICANTE ALLA LUCE DELLE NOVITA' LEGISLATIVE l.n. 479/99

Gli ultimi provvedimenti legislativi non hanno risparmiato i praticanti.

L'art. 246 della legge 51/98 prevedeva, infatti, che il praticante conservasse il patrocinio avanti al Giudice Unico nei limiti dell'originaria competenza pretorile.

Il Consiglio Nazionale Forense in merito alla disposizione legislativa predetta ha, con recente parere, precisato che: "per quanto possa essere difficoltosa l'individuazione dell'originaria competenza del Pretore (*con conseguenze gravi, difettando altrimenti lo ius postulandi*), questa è ora la soluzione accolta che consente ai praticanti abilitati una parziale attività davanti al Giudice Unico.

Più in particolare, secondo l'opinione del Consiglio Nazionale Forense, stante la chiara formulazione della legge, la competenza del praticante abilitato sussiste soltanto "nei limiti dell'originaria competenza del Pretore", il che esclude la possibilità di patrocinio quando d'ufficio o su istanza di parte, nel processo penale, venga modificata tale competenza "con domande riconvenzionali, nuove imputazioni, cause di connessione, collegialità)".

Successivamente, al termine del 1999, l'art. 7 della legge "Carotti" ha statuito che

«I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazione, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

A) negli affari civili:

1) alle cause anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 c.p.c., e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688 secondo comma c.p.c.;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

B) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, primo comma c.p.; resistenza a pubblico ufficiale prevista dall'art. 377 c.p., oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, 2 comma, c.p.; violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, c.p.; favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 c.p.; maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, c.p.; rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma, c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'art. 589 c.p.; violazione di domicilio aggravata a norma dell'art. 614, quarto comma, c.p.; furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p.; truffa aggravata a norma dell'art. 640 c.p. secondo comma, c.p.; ricettazione prevista dall'art. 648 c.p.».

La norma sopracitata suscita molte perplessità in ordine alla permanenza in capo al praticante dello ius postulandi nelle cause di lavoro e previdenza, non essendo le stesse espressamente menzionate.

Per altro, pur nella lacunosità del legislatore, il Comitato Praticanti ritiene che l'espressione "negli affari civili", vada interpretata come comprensiva delle cause di lavoro e previdenza nei limiti della precedente competenza per valore del Pretore.

Infatti, qualora il legislatore avesse voluto escludere dall'art. 7 il rito speciale del lavoro, l'avrebbe espressamente menzionato come ha fatto per le sezioni agrarie (punto 3).

Ciò detto, non si può non evidenziare che il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, onde evitare ogni problema interpretativo - dimostrando per l'ennesima volta la sua magnanimità e sensibilità dei confronti dei giovani colleghi praticanti - ha auspicato una modifica dell'art. 8 l. P. F. "che limiti la competenza del praticante abilitato ai giudizi avanti al Giudice di Pace"!

**IscriveteVi al
Sindacato:
Vi aspettano grandi
vantaggi**

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI E DIRITTO DI DIFESA

Lo studio delle diverse forme di responsabilità degli amministratori di società è stato sempre affrontato sotto molteplici aspetti. Uno di questi ha la caratteristica propria di fornire all'interprete un'interessante piattaforma comparativa di diversi interessi confliggenti.

Si tratta del rapporto tra quell'insieme dei diritti dei soci - riconosciuti dal codice civile - ad una corretta amministrazione, ad ottenere informazioni veritiere sulla gestione sociale, ecc., rispetto al più complesso sistema del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., che vede parte interessata e contrapposta proprio l'organo di amministrazione.

Ci stiamo riferendo, in particolare, al principio sancito dal brocardo latino *nemo tenetur se detegere*, e alle sue importanti implicazioni non solo sotto il profilo processuale, ma soprattutto sotto quello sostanziale, laddove l'amministrazione abbia compiuto atti illegittimi e/o illeciti, nei confronti della società, cui consegua il silenzio da parte dell'organo di gestione sul proprio operato.

La giurisprudenza è densa di pronunce che attengono, sotto il profilo processuale, al riconoscimento di limitazioni all'utilizzabilità, per esempio, di dichiarazioni fornite dall'amministratore a fronte di una possibile (e spesso probabile) contrapposizione con diritti individuali e inviolabili della persona. Un esempio per tutti è costituito dalla dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare, quando da esse sia desumibile una condotta potenzialmente rientrante nella fattispecie di bancarotta fraudolenta. La Cassazione ha infatti stabilito che dette dichiarazioni possano costituire eventualmente notizia di reato, ma non (elemento di) prova della colpevolezza.

Ma i casi più eclatanti, e molto frequenti, si riscontrano nelle false comunicazioni sociali, intese nella più ampia accezione, e riferibili a dichiarazioni, relazioni, bilanci e altro. In queste ipotesi, al diritto del socio di ottenere informazioni veritiere sull'andamento della società, si contrappone, dal punto di vista fenomenologico, il diritto di chi gestisce la società a tacere misfatti da quest'ultimo compiuti. La questione non porta a facile soluzione, e deve partire da considerazioni di ordine generale.

Una parte della dottrina ritiene che il su richiamato principio espresso dal "*nemo tenetur se detegere*" possa ricondursi alla causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità). Detta impostazione, a parere della maggior corrente di pensiero, non può ritenersi ammissibile, dal momento che la citata scusante non può certamente essere invocata da chi si sia posto volontariamente nella condizione di delinquere, determinando così esso stesso la situazione di necessità.

Altra parte della dottrina sostiene la riconducibilità del principio contro l'autoincriminazione all'art. 384 c.p. attraverso una (troppo) ampia interpretazione analogica, tesa alla giustificazione dell'inesigibilità della condotta.

La scusante ivi codificata autorizzerebbe la sottrazione dell'amministratore ai propri obblighi ogni qualvolta possa ricadere su ste stesso un "*grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore*".

E' chiaro, però, che ogni possibile interpretazione non può prescindere dalla realtà dei fatti, e dagli effetti pratici che ne conseguono. In tale suesposta ipotesi, che si fonda sulla tipizzazione di una norma di diritto naturale, quale appunto quello di evitare una grave offesa alla libertà e all'onore, si riconosce come effettivo un principio la cui applicazione inevitabilmente porta a risultati distorti.

Infatti, la commissione di un primo reato, magari di natura contravvenzionale, giustificerebbe la commissione di altri reati, magari di maggior gravità, costituendone strumento addirittura agevolativo.

Quindi, il giustificare la condotta delittuosa successiva, posta in essere per nascondere un'altra precedente, comporterebbe gravi conseguenze, lasciando privo di tutela ogni interesse leso.

In più, e al contrario rispetto a questa impostazione, il nostro sistema penale prevede diversi casi in cui il verificarsi di una fattispecie costituisce aggravante di un altro reato, e non una scusante (si pensi alle ipotesi di bancarotta e ai reati fiscali, o più ancora significativamente, al n. 2 dell'art. 62 c.p.).

E' pertanto chiaro che non si potrebbe pretendere di lasciare impunito ogni fatto delittuoso che sia rimasto occultato dal reo in virtù di un invocato "diritto alla difesa".

Un'ottima considerazione che riguarda strettamente i reati societari e quelli fiscali; alla violazione di una norma imperativa, che prevede una sanzione penale, possono conseguire una serie di ulteriori effetti, quali eventi del reato, tra di loro imprescindibilmente e necessariamente correlati, proprio in relazione alla continuità della "vita" dell'impresa. Si pensi alla falsità in bilancio, in cui le poste false costituiscono le "fondamenta" contabili per i successivi bilanci, oppure alla sottrazione o distruzione della documentazione fiscale, al fine da rendere impossibile la ricostruzione degli utili realmente conseguiti.

In simili casi si verificano, a nostro avviso, effetti "a catena" di un primo e unico reato. E le successive condotte non appaiono di per sé antigiuridiche, ma si fondano su effetti di un precedente reato (la diversa ipotesi, condurrebbe a sostenere la commissione di un nuovo reato di falso in bilancio, per esempio, da parte di un nuovo amministratore che, non sapendo della falsità del precedente bilancio, abbia fondato su di esso la nuova stesura).

Solo in simili casi si manifesta la necessità, condivisa dalle più accorte interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali di verificare la riconducibilità di più condotte, apparentemente criminose, ad un unico evento.

CITTA'
in tasca

Per i vostri annunci:
Tel. 035 249075 - Fax 035 230606
INTERNET:
<http://www.edinord.net>
E. MAIL:
edinord@edinord.net

Anno XX
Dall' 12/2 al 18/2/2000

L. 3.000

n. 6

di Bergamo **La Voce**

SETTIMANALE DI CRONACA - SPORT - INSERZIONI GRATUITE

EDINORD - Sped. in A.P. - art. 2 Comma 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Bergamo



Diritto del condominio di prendere visione dei documenti inerenti all'amministrazione del condominio

I caso: alcuni condomini, poiché nei lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale erano state riscontrate gravi carenze costruttive sia nei materiali impiegati che nella loro messa in posa, chiedevano all'amministratore la consegna di copia del contratto d'appalto, al fine di verificare qual era l'oggetto del contratto ed individuare la sussistenza di eventuali responsabilità. Tuttavia l'amministratore non ottemperava a tale richiesta. Si trattava allora di stabilire se la richiesta dei condomini era giuridicamente fondata oppure se era corretto il silenzio dell'amministratore.

Il diritto: la giurisprudenza meno recente (si veda Cass. Civ. 5.4.1984 n. 2220 in Foro It., Rep. 1985, Voce Comunione e condominio, n. 87) aveva stabilito la necessità di coordinare il disposto dell'art. 1713 c.c. (Obbligo di rendiconto) con la previsione di cui all'art. 1130 c.c. (Attribuzioni dell'amministratore), che stabilisce che sia l'amministratore a dar conto della sua gestione al termine di ogni anno. Pertanto, secondo tale orientamento, era solo in occasione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che i condomini avevano il potere di controllare gli atti inerenti alla gestione dell'amministratore, non sussistendo più tale diritto una volta approvato il bilancio. Unica eccezione ai fini dell'esibizione documentale al di fuori dell'assemblea era il comprovato interesse al riguardo del condomino.

La Suprema Corte, con successiva e recente sentenza n. 8460 del 26 agosto 1998, invece, ha ribaltato il precedente orientamento, sostenendo che non vi è motivo per impedire ai condomini l'esercizio del loro diritto di controllo e vigilanza.

Per arrivare a tale conclusione, la Corte ha preliminarmente riesaminato il rapporto intercorrente tra gli organi rappresentativi del condominio ed i singoli condomini, rilevando che all'assemblea ed all'amministratore sono assegnati poteri di mera gestione che in nessun modo possono influire sui diritti derivanti ex lege ai condomini. Il condominio non costituisce dunque un ente a sé, che figura come parte nel mandato ad amministrare; al contrario, il rapporto di amministrazione nel condominio si stabilisce tra l'amministratore ed ogni singolo condomino, ed il rapporto tra amministratore e condomini è analogo a quello del mandato con rappresentanza.

A prima vista, tale soluzione parrebbe suscitare una obiezione: come è possibile che l'amministratore sia nominato dall'assemblea ed il rapporto si costituisca in capo ai singoli condomini? La Corte risolve in maniera convincente tale apparente antinomia rilevando che le deliberazioni approvate dall'assemblea sono atti di mera gestione, come tali inidonei a costituire, modificare ed estinguere un rapporto giuridico come quello del mandato. Pertanto, dalla disciplina dell'organizzazione predisposta per amministrare un condominio, scaturisce il quadro dei rapporti tra

l'amministratore ed i condomini che, in qualità di mandanti, hanno poteri di controllo e vigilanza che non sono in contraddizione con gli effetti del rapporto di amministrazione, poiché l'amministratore detiene registri e documenti contabili relativi alla gestione e riguardanti gli stessi condomini, che sono i proprietari delle cose amministrate.

Ridefinito in tali termini il rapporto tra amministratore e condomini, ne deriva la logica conseguenza che è pieno diritto di questi ultimi prendere visione degli atti di gestione del condominio, senza la necessità che i condomini specificino la ragione di tale richiesta e purché ciò non si risolva in un intralcio all'amministrazione. Eventuali costi sono addossati ai condomini richiedenti. L'amministratore, qualora si opponesse all'esibizione, ha l'onere di provare che il condomino richiedente non ha alcun interesse alla visione del documento richiesto, stante la sussistenza di motivi futili o inconsistenti e contrari alla correttezza.

Questa sentenza è sicuramente meritevole di consenso, poiché riconosce

finalmente il diritto ad una partecipazione più consapevole alla gestione da parte dei condomini che, come dice giustamente la stessa Corte, non sono delle mere figure giuridiche, bensì sono coloro che hanno la proprietà dei beni amministrati da un terzo e pertanto un evidente interesse ad una gestione quanto più corretta e trasparente possibile. Né, d'altro canto, tale decisione costringe gli amministratori a rivelare a chicchessia gli atti relativi al proprio operato, avendo la facoltà di rifiutarli a chi, illegittimamente, faccia richiesta di esibizione di documentazione che non gli compete, e riequilibra l'ago della bilancia nei rapporti tra amministratore e condomini, che con la precedente interpretazione era più sbilanciato a favore del primo ed a discapito dei secondi.

Massimiliano Mapelli

REFERENDUM

SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI

Uno dei referendum sui quali saremo chiamati a votare nella prossima primavera avrà come argomento la separazione delle carriere fra magistrati inquirenti e giudicanti.

Gli avvocati ed il loro Sindacato hanno sempre fondatamente motivato le innumerevoli ragioni per le quali è giusto che un magistrato che ha lavorato per anni in Procura come accusatore (P.M.) non possa da un giorno all'altro diventare chi, con imparzialità, deve giudicare ed anche una parte della magistratura è d'accordo sul punto.

Finalmente i cittadini potranno cancellare questa grave iniquità che solo in Italia esiste e far sì che le due carriere vengano separate.

S.P.F.

Resoconto della prima Consulta Nazionale Avvocati e Giornalisti

29 ottobre 1999, un tranquillo pomeriggio in una Milano che non sa ancora di nebbia.

L'aula magna della Corte di Appello ospita degnamente la Prima Consulta Nazionale Avvocati e Giornalisti: un efficace tandem per la giustizia, nell'intenzione dell'organizzatrice Associazione Nazionale Stampa Forense. Borrelli e D'Ambrosio, carismatici magistrati milanesi, sono tra il pubblico, curiosi ma oggetto a loro volta, come naturale, di viva curiosità. Fatte le consuete, presentazioni, ecco lanciato il messaggio: realizzare un asse virtuoso tra avvocati e giornalisti, ovvero una proficua amicizia foriera di solidi risultati.

Gli avvocati Giuggioli, Presidente dell'Ordine di Milano, Rapanà ed Amenduni (rispettivamente attuale e *past president* dell'ASTAF con delega all'organizzazione del Convegno) propongono la sfida: difendere raccontando e raccontare difendendo, ecco la nuova frontiera. Iniziano a questo punto le relazioni. Corso Bovio deplora la gogna mediatica, rituale preferito dal circo massmediologico giudiziario, insofferente di tempi ed esiti delle procedure.

Fioccano i richiami alla Rivoluzione francese ed al Medio Evo.

Fabio Tamburrini, nuovo direttore di "Milano Finanza" rievoca gli intrecci tra economia, politica e giustizia penale.

Ettore Bucciero biasima l'abuso di immagini e notizie sugli arrestati.

Abruzzo, Presidente dell'Ordine lombardo dei giornalisti, replica stizzito: "Così si sancisce la fine della libertà di stampa!".

"E la fine della reputazione personale, dove la mettiamo?" replica di getto il parlamentare.

"Gli avvocati sono una lobby potentissima mentre noi nei Palazzi di Giustizia ci sentiamo emarginati", sibila ancora Abruzzo. Ma queste parole, invece di scatenare la polemica, fanno nascere una convinzione: i giornalisti non conoscono a sufficienza gli avvocati, altrimenti saprebbero che non gestiscono alcun potere. Gli avvocati, però, non comprendono le difficoltà concrete in cui, al di là del mito *free lance*, si dibattono i giornalisti. Occorre effettivamente che le due categorie si frequentino di più, perché, a quanto sembra, si conoscono solo per luoghi comuni.

Spostiamoci al giorno dopo, nell'auditorium della Provincia di Milano. L'evidente spiegamento di forze dell'ordine fa capire che è in arrivo qualche "pezzo grosso": è l'On. Diliberto,

Ministro di Giustizia, che rimane per tre ore. Appassionandosi e pronunciandosi con ardore contro l'eccesso di tifo in aula, la gogna mediatica e la spettacolarizzazione dei processi.

Prende poi la parola Roberto Martinelli, giornalista giudiziario di provata esperienza, che gela in poche battute l'uditorio: "Non inseguite la chimera del giornalismo obiettivo, il cronista è oggi al servizio dell'editore, non può rischiare di essere licenziato per manifestare le sue personali idee. L'ultimo che ne ha avuto il coraggio è stato Montanelli, ma poteva permetterselo".

Zurlo del "Giornale" è reduce dall'intervista a Badalamenti, Petrone del TG2 esalta le virtù del mezzo televisivo, ricordando quanto sia stato utile alla pubblica opinione verificare, attraverso il famoso video, i retroscena del processo per l'omicidio di Marta Russo, caso giudiziario raccontatoci minuto per minuto dal redattore del TG1 Francesco Giorgino.

Sandro Provvigionato del TG5, già inviato in Kosovo, invita i colleghi all'autocritica: "Per una lunga stagione siamo stati "stregati" da alcuni P.M.".

E la giustizia civile? "Purtroppo i suoi tempi biblici la rendono meno attraente sottolinea il lucido Giorgio Tarzia, "Pensate, però, a quella sentenza della Cassazione che ha dichiarato risarcibili i danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi", esclama Giuseppe Minieri. "Sì", replica Roberta Miraglia del "Sole 24 Ore", "ma valla a spiegare quella sentenza ai cittadini!".

"E' sufficiente un po' di linguaggio giudiziario-mediatico" afferma Guglielmo Gulotta, autore di magistrali testi di psicologia giudiziaria. "Anzi, bisogna mettersi in testa che gli avvocati devono considerare la comunicazione con i mass media, all'occorrenza, come una parte della loro prestazione". Inorridisce Giarda che invece predica l'*astensione*.

Schirinzi di Corsera fa una lucida analisi su Giustizia e Media, Giorgio Fredas, gran tempra di penalista e pilastro del "Notiziario forense di Milano" ricorda che la separazione delle carriere tra giudici e P.M. discende da fonti di diritto internazionale non più ignorabili dall'Italia. Le Pera, avvocato del quotidiano "la Repubblica" ci conduce per mano nel labirinto dei processi per diffamazione a mezzo stampa, auspicando che i giornalisti conoscano meglio e prima, attraverso gli amici avvocati, il famoso "decalogo" della Corte di Cassazione". Remo Danovi e Lucia Pozzi, colonne del CNF e di Italia Oggi, espongono in tandem il

vademecum della deontologia giudiziaria nella gestione della notizia. Buccico, Presidente del CNF, spazia a tutto campo, fa qualche "tiro in porta" a Diliberto, e poi tira le somme. L'uditorio gradisce.

E' il turno dei direttori delle riviste forensi, ed è come se entrasse in funzione un ventilatore Scoconi di Pescara, padre dell'idea della "Consulta", Stazzone di Catania, Sansonetti di Lecce, Piombi di Bergamo, Amendolia di Messina. L'elenco si ferma qui per mancanza di spazio.

Parole chiare, idee precise, proposte concrete su come coniugare giustizia e informazione. Loro, i direttori, abituati a combattere le disfunzioni dei Tribunali con le ruspanti riviste scritte e dirette da legali con l'hobby del giornalismo, sono l'esempio più vivo dei brillanti risultati del connubio tra le due attività.

L'ingresso dei mass media nei santuari della giustizia fa rivivere l'illusione della democrazia diretta. L'importante, è non far rivivere anche il capro espiatorio!

Facciamo, dunque, un decalogo dei rapporti tra avvocati e giornalisti? Ottima idea, che viene approvata anche da Diliberto, illustre testimone del fidanzamento in corso tra avvocatura e giornalismo.

Anzi, un matrimonio tra le funzioni collettive della difesa e dell'informazione, che porta, attraverso una maggiore frequentazione, ad uno spontaneo miglioramento reciproco, con lo "scambio" delle qualità più valide. Gli avvocati possono e debbono aiutare i giornalisti ad elevare il tasso tecnico della notizia, i giornalisti debbono insegnare agli avvocati il linguaggio mediatico e le grandi virtù della comunicazione di massa.

Nei matrimoni all'antica la donna portava la dote e l'uomo il lavoro. Nel matrimonio tra Avvocati e Giornalisti l'Avvocatura deve portare il suo "kit" di guardiano del faro. Cioè di professionista del diritto che sa riconoscere da lontano l'ipocrisia nelle leggi e gli inganni nelle aule processuali non più limitandosi ad un ruolo recettivo, ma diventando l'occhio "vero" dei media nel settore.

Alla prossima Consulta! Il ponte tra i due mondi ora c'è.

Un grazie di cuore al Consiglio dell'Ordine Forense di Milano che con il suo sostegno umano e finanziario ha reso possibile la sua costruzione.

Ascanio Amenduni
(Past President A.STA.F.)

Il rovescio del diritto

a cura di Froff

Così parlò:... Gambarotta!

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

Non occorre spendere molte parole per spiegare un concetto che quasi si spiega da sé e in questo caso gli esempi serviranno meglio delle definizioni.

ESEMPIO

Due amici sono seduti all'aperto al tavolino di un bar e uno dice all'altro:

"Guarda quelle due manze davanti alla vetrina del gioielliere".

"Sì, le vedo. Beh?"

"Quella di destra è una gran porcona".

"Ne sei sicuro?"

"Altroché!"

"E' mia sorella"

"Ma io dicevo quell'altra, quella di destra rispetto al gioielliere"

"Quella è mia moglie"

Ebbene, se a questo punto i due amici tacciono e non danno luogo a reazioni pirotecniche, si verifica un classico caso di Constatazione Amichevole.

CORTE DEI CONTI

Come tutti sanno, la Corte dei Conti è un cortile pieno di nobili. Quello che non tutti sanno è com'è nata questa consuetudine. Nel 1188 - sembra ieri - Enrico II Plantageneto concesse ai Conti, un anno prima di morire, l'uso esclusivo di un cortile della sua reggia. Era una richiesta avanzata fin dai tempi del padre di Enrico, Goffredo IV il Bello, perché i Conti non volevano mescolarsi con i Marchesi e i Baroni; queste due ultime categorie di lavoratori avanzarono richiesta analoga, e il fatto che non vennero accontentati con la scusa che non c'erano

abbastanza cortili è all'origine, secondo alcuni storici, della guerra delle Due Rose conosciuta anche come guerra dei tre Cortili.

In tempi recenti, la commissione per le pari opportunità ha avanzato una proposta, che anche Sua Santità ha riconosciuto legittima, di istituire una Corte delle Contesse.

DELIBAZIONE

Per apprezzare come materia una sentenza è necessario leggerla lentamente; contro la tendenza a leggerla in fretta, chiamata fast reading, è nato il movimento dello slow reading.

Gli aderenti a questo movimento, quando il dispositivo di una sentenza è troppo lungo e non c'è il tempo sufficiente per una sua lettura integrale, piuttosto che leggerlo di corsa preferisco assaggiarne qualche piccolo campione qua e là. In termine tecnico si dice che compiono una Delibazione.

Le sentenze giudicate migliori alla Delibazione vengono poi segnalate su una guida annuale contrassegnandole con una, due o tre stellette secondo il grado di eccellenza. Finire sulla guida slow reading delle sentenze è segno di grande distinzione. Se durante la Delibazione viene sete, si fa una Libazione.

DENIGRAZIONE

La Denigrazione è il prodotto della sentenza con la quale un nativo dell'Africa viene dichiarato a tutti gli effetti un bianco.

Grazie Padre Giustino!

Una cinquantina dei nostri iscritti, in compagnia delle loro gentili e belle Signore (o nel caso di colleghe dei loro mariti), hanno potuto scambiarsi gli auguri del S. Natale in un'atmosfera magica, al lume di candela, ospiti, a cena, del Priore dell'Abbazia di Pontida, la sera del 21 dicembre scorso; canti gregoriani nel corso del Vespro in Basilica, orchestra di musica barocca in sottofondo, omaggi per le Signore, visita ai chiostri cinquecenteschi, alla sala del giuramento ed al suggestivo museo: questo il programma realizzato.

La serata è piaciuta a tutti e ciò lo si deve, oltre alla perfetta organizzazione del nostro Presidente, all'Abate Padre Giustino ed ai suoi simpatici confratelli che ci hanno fatto compagnia cucinando e servendoci una tipica cena natalizia, cercando anche di far aprire i nostri cuori alla bontà.

E' giusto esprimere, da queste pagine, i nostri sentimenti di gratitudine a chi ci ha permesso di trascorrere una serena e piacevole serata in un clima così fraterno.

Grazie Padre Giustino!

Il Direttore



Il primo direttore per una guida di un paese serio... tanti anni...
e se potesse a la fine scriver, quel lavoro per... anni?



Direfarestampare

I NEGOZI DI COMUNICAZIONE, GRAFICA E STAMPA

la tipografia del futuro!



Un grafico in negozio
al vostro servizio



Oltre 1000 idee esposte
per scegliere in libertà

Progetti grafici



Tutti i tipi di
stampa su tutti
i supporti

Computer grafica

Tipografia

Stampa digitale

Fotocopie

Progetti Internet e
multimediali

- Grazie alle più moderne tecnologie di stampa siamo in grado di soddisfare le esigenze di urgenza, velocità di servizio, piccole tirature, economicità.
- I macchinari da stampa digitale presenti in negozio stampano direttamente dal computer documenti, volantini, depliant, biglietti visita, inviti, manuali tecnici, listini prezzi.

BERGAMO - Via Madonna della Neve, 24
Tel. 035 3591 160 Fax 035 3591 164

CREMONA - Via Cooperazione, 5 (angolo Viale Po)
Tel. 0372 411 822 Fax 0372 411 823

GALLARATE - Via Forni, 2 (Piazza S. Lorenzo)
Tel. 0331 700 595 Fax 0331 782 909

MILANO - Via Briosi, 10 (angolo via S. Gallo)
Tel. 02 7000 9221 Fax 02 749 0688

PIACENZA - Viale S. Ambrogio, 7/9
Tel. 0523 384 600 Fax 0523 384 601

Super Parties

a cura di Paolo Corallo

◆ OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ◆

“E’ priva di fondamento, per ciò che concerne il requisito dell’insolvenza, la tesi dedotta dall’opponente circa l’inesistenza di una effettiva esposizione verso l’opposta.

Ed, infatti, a parte l’inverosimiglianza della tesi suddetta, laddove vorrebbe convincere che il prezzo (ingente) riferito all’acquisto dell’esercizio commerciale, dovuto ovviamente alla venditrice, avrebbe dovuto essere versato all’opposta, essendo noto che le società di *leasing* assistono finanziariamente i rapporti commerciali e non si sostituiscono alle parti contraenti, non può, del resto, essere trascurata l’esistenza in atti della prova *per tabulas* della espressa connotazione del rapporto quale mutuo garantito dal rilascio di “pagherò” rateizzati. Tale prova è data sia dalla scrittura, sia dalla fidejussione, entrambi documenti sottoscritti dall’opponente e non disconosciuti in causa per gli effetti di cui all’art. 215 n. 2 c.p.c.”.

E’ evidente, pertanto, che l’assunto attoreo, laddove configura diversamente il rapporto e fa valere sostanzialmente un motivo di inadempimento (o di impossibilità sopravvenuta) ascrivibile alla venditrice - peraltro senza aver mai azionato giudizio alcuno per la risoluzione contrattuale - introduce una tematica simulatoria, riferita al rapporto causale sottostante agli emessi titoli di credito in possesso della convenuta istante, a conforto della quale avrebbe dovuto dare prova scritta a norma del dispositivo di cui all’art. 1417 c.c.”.

Tribunale di Bergamo - Sezione Seconda Civile. Sentenza del 28 ottobre 1999. Presidente estensore dott. Marino Marongiu.

◆ USO DELLA COSA COMUNE ◆

“Premesso che il solo limite posto dall’art. 1102 c.c. al potere di utilizzazione della cosa comune da parte di ciascun condomino è quello del divieto di alternarne la destinazione e di impedire che altri ne faccia parimenti uso secondo il suo diritto (cfr. Cass. Sez. II, 11.1.93, n. 172) e che l’utilizzazione della cosa comune può avvenire anche in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri partecipanti alla comunione, sempre peraltro nell’ambito della destinazione normale della cosa e senza che venga alterato il rapporto di equilibrio tra le utilizzazioni concorrenti, attuali e potenziali, di tutti i comproprietari (cfr. Cass. Sez. II, 28. 11.1984, n. 6192 ed altre), dalle risultanze processuali si evidenzia, quanto al parcheggio, che il piazzale comune antistante i box è di fatto, da tempo, utilizzato da tutti i comproprietari anche a parcheggio delle rispettive autovetture, né tale tipo di utilizzazione può ritenersi contraria alla normale destinazione del bene comune. Non sussiste neppure alcun titolo negoziale che rechi il divieto di parcheggiare in detta area comune o che imponga l’obbligo ai comproprietari di tenere l’area medesima libera e sgombra da persone o cose.

L’asserito abuso del diritto, spettante ex art. 1102 c.c., non risulta neppure essere stato provato da chi l’aveva dedotto e, d’altro canto, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, talché la doglianza sul punto non ha pregio”.

Tribunale di Bergamo - Sezione Terza Civile. Sentenza del 17 giugno 1999. Giudice estensore dott. Giancarlo Pesce.

◆ LESIONI PERSONALI COLPOSE ◆

“Nel caso di specie trattasi di condotte omissive, poiché le regole di comune prudenza imponevano di sospendere le attività fino al consolidamento del cemento e alla conseguente rimozione del manufatto che col suo peso manteneva la parte inferiore dell’attrezzo vicino al muro. Non può, altresì, considerarsi cautelata idonea ad evitare che il manufatto in cemento potesse ribaltarsi, l’apposizione di cartelli, riportanti la scritta “non toccare”. Pertanto l’imputato avrebbe dovuto rendersi conto della situazione di pericolo e, di conseguenza, inibire l’uso del luogo ed avvisare l’ufficio tecnico o il sindaco, affinché si ordinasse l’inibizione dell’uso del luogo durante la giornata necessaria per il consolidamento del cemento.

L’esecutore materiale dei lavori avrebbe dovuto, dal canto suo, segnalare la situazione di pericolo all’ufficio tecnico comunale perché venissero sospese le attività e avrebbe, comunque, dovuto segregare visivamente, ad esempio con nastro, l’area interessata al fine di ridurre la probabilità di verifica del sinistro”.

Pretura Circondariale di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio. Sentenza del 21 gennaio 1999. Pretore dott. Massimo Gaballo.

◆ NULLITA’ DELL’ATTO DI CITAZIONE ◆

“E’ fondata l’eccezione di parte convenuta circa l’indeterminatezza e contraddittorietà dell’atto di citazione, dal quale non è dato desumere l’esatto oggetto della domanda: parte attrice, dichiarato di non poter accettare le disposizioni testamentarie del padre, poiché lesive della quota di spettanza ed omessa ogni altra deduzione in fatto ed in diritto, formula conclusioni per nulla congruenti con la parte espositiva. Non si comprende, infatti, nei confronti di chi e a quale titolo si chiedi disporli l’inventario dei beni relitti ed il rendiconto della gestione, né come si concili l’affermata lesione della quota di legittima con la carenza di una domanda di riduzione.

L’atto di citazione appare perciò affetto da nullità per indeterminatezza della domanda e dei fatti su cui si fonda.

Vi è soltanto da aggiungere che, laddove anche la domanda dovesse considerarsi validamente introdotta, se ne imporrebbe comunque il rigetto per difetto di ogni deduzione istruttoria”.

Tribunale di Bergamo - Sezione Prima Civile. Sentenza del 5 novembre 1998. Giudice estensore dott. Luciano Ambrosoli

◆ NEGATORIA SERVITUTIS ◆

“Visto che parte attrice non contesta il titolo costitutivo della servitù di passaggio pedonale e carrabile né l’avvenuto regolare esercizio del transito pedonale, la domanda volta alla dichiarazione di intervenuta estinzione, in forza dell’art. 1073 c.c., della servitù di passo carrabile deve essere rigettata, non avendo parte attrice assolto l’onere della prova che alla stessa incombe (cfr. Cass. 12 giugno 1991 n. 6647)”.

Tribunale di Bergamo - Sezione Prima Civile. Sentenza del 29 ottobre 1998. Giudice estensore Dott. Luciano Ambrosoli.

